



RELAZIONE TECNICA AI SENSI DELL'ART.18 C.2 DELLA L.R. 65/2014

Il sottoscritto Arch. marco Novedratì, Responsabile del Procedimento per la variante in oggetto, in riferimento a quanto disposto dall'art.18 comma 2 della L.R. 65/2014 accerta e certifica quanto segue:

a) i profili di coerenza esterna con gli strumenti di pianificazione e gli eventuali piani o programmi di settore di altre amministrazioni; Per quanto attiene alla realizzazione dell'adeguamento di Via Monamea, opera peraltro già prevista all'interno del Regolamento Urbanistico vigente ma con procedure diverse e ora decadute, i profili di coerenza richiesti sono rispettati in quanto già valutati in sede di approvazione del Piano Strutturale Vigente e riproposti nel nuovo Piano Strutturale adottato che ha ottenuto anche il parere favorevole della conferenza di copianificazione con il verbale siglato in data 23/10/2018;

Anche per quanto attiene alla realizzazione del posteggio nell'area originariamente destinata a verde pubblico, interna al perimetro del territorio urbanizzato, non si rilevano profili di incoerenza con gli strumenti di pianificazione di altre amministrazioni.

b) ove si tratti di uno strumento di pianificazione urbanistica comunale, i profili di coerenza interna con gli atti comunali di governo del territorio sovraordinati;

Per quanto attiene alla realizzazione dell'adeguamento di Via Monamea, opera peraltro già prevista anche se con procedure diverse all'interno del Regolamento Urbanistico vigente e ora per le parti in oggetto, decadute, i profili di coerenza richiesti sono rispettati in quanto già valutati in sede di approvazione del Piano Strutturale Vigente. Si evidenzia inoltre che l'adeguamento del tratto stradale è stato confermato nel nuovo Piano Strutturale adottato e ha ottenuto il parere favorevole della conferenza di copianificazione come sopra evidenziato;

Anche per quanto attiene alla realizzazione del posteggio nell'area originariamente destinata a verde pubblico non si rilevano profili di incoerenza con gli strumenti di pianificazione di altre amministrazioni.

c) il rispetto delle disposizioni di cui al titolo I, capo I, con particolare riferimento alla tutela e riproduzione del patrimonio territoriale;

Le aree che la presente variante prevede di utilizzare sono in parte già afferenti al contesto urbano e in tali casi non si evidenziano riduzioni irreversibili delle componenti del patrimonio territoriale di cui all'art.3 comma 2 della L.R. 65/2014.

Nei casi in cui invece l'adeguamento del tracciato interessa porzioni di territorio ancora a carattere rurale, il tracciato proposto ricalca quello esistente al fine di garantire quanto disposto dal comma 9 dell'art. 4 della richiamata L.R. 65/2014. L'adeguamento è stato previsto esclusivamente nel lato di monte dell'infrastruttura esistente per le problematiche connesse con le abitazioni di valle poste in fregio o nelle immediate vicinanze della strada. Soluzioni diverse, con ampliamenti anche a valle avrebbero determinato un andamento meno coerente con la maglia agraria presente nell'area.

Occorre comunque evidenziare che le aree attualmente rurali utilizzate derivano da vecchi comparti edilizi a scopo edificatorio residenziale (AT2.05.01 e AT2.05.02 previsti nel RU e ad oggi decaduti).

Per quanto sopra esposto si ritiene che le scelte contenute nella presente variante garantiscano il pieno rispetto delle disposizioni di cui al titolo I, capo I della richiamata legge.

d) ove si tratti di uno strumento di pianificazione comunale, il rispetto dei criteri per l'individuazione del perimetro del territorio urbanizzato di cui all'articolo 4;

Il territorio urbanizzato, ai fini della presente variante è stato determinato con la procedura transitoria dettata dall'art. 224 della L.R. 65/2014 in quanto allo stato attuale risulta solo adottato il nuovo Piano Struttu-



rale per il Comune di Castelfranco Piandiscò e pertanto, nelle more della sua definitiva approvazione, si ritiene continui a trovare applicazione quanto disposto dal citato articolo 224.

e) il rispetto delle disposizioni relative al territorio rurale di cui al titolo IV, capo III e del relativo regolamento di attuazione di cui all'articolo 84;

Le aree rurali interessate derivano dalla decadenza delle previsioni urbanistiche di trasformazione residenziale contenute nelle aree denominate AT2.05.01 e AT2.05.02, risultano essere estremamente marginali rispetto ai fondi interessati e gli interventi in esse previsti sono mirati a garantire il più alto livello di compatibilità con il contesto attraverso le specifiche Norme Tecniche di Attuazione previste dalla presente variante.

f) il rispetto delle disposizioni di cui al titolo V e del relativo regolamento di attuazione di cui all'articolo 130.

La presente variante, in quanto ricompresa all'interno delle procedure previste dalle norme transitorie di cui all'art. 238 della L.R. 65/20014, garantisce il rispetto del titolo V della L.R.65/2014.

RELAZIONE AI SENSI DELL'ART.32 c. 1 DELLA L.R. 65/2014

Il sottoscritto Arch. marco Novedrati, Responsabile del Procedimento per la variante in oggetto, in riferimento a quanto disposto dall'art.32 comma 1 della L.R. 65/2014 attesta che la suddetta variante è riconducibile alle fattispecie di cui all'art. 30 della L.R. 65/2014 per le seguenti motivazioni:

La previsione è interna al perimetro del TU come definito dall'art. 224 della L.R.65/2014. Si evidenzia che allo stato attuale risulta solo adottato il nuovo Piano Strutturale per il Comune di Castelfranco Piandiscò e pertanto, nelle more della sua definitiva approvazione, si ritiene continui a trovare applicazione quanto disposto dal citato articolo 224.

La variante in oggetto inoltre:

- Non comporta incremento al dimensionamento complessivo per destinazioni d'uso del vigente RU;
- Non comporta diminuzione degli standard, ma una loro diversa distribuzione;
- Non introduce nel territorio urbanizzato le previsioni di cui all'art. 26 comma 1 della L.R. 65/2014;

Castelfranco Piandiscò, 2/12/2020

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Marco Novedrati